

Puglia, no alla D.A.D. generalizzata: Regione poco attrezzata e dovere di conformazione alla normativa nazionale

di Alessandra Camaiani

Data di pubblicazione: 17-11-2020

Il T.A.R. sospende in via cautelare l'Ordinanza della Regione Puglia n. 407 del 28/10/2020 prescrittiva della didattica a distanza per ogni scuola di ordine e grado, in ragione della diffusa insufficienza nel territorio di strutture adeguate a garantire il diritto di istruzione

Il Tribunale Amministrativo Pugliese è stato interpellato dal Codacons Puglia e da alcuni genitori per la sospensione -in via cautelare- degli effetti, nonché per l'annullamento, dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 407 del 28.10.2020.

La norma aveva disposto la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia.

Per i giudici amministrativi, che hanno accolto il ricorso in via cautelare, sospendendone *ad interim* gli effetti, l'atto risulta viziato per due ordini di ragioni. La prima: esso non appare coerente con il sopravvenuto DPCM del 03/11/2020, che colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. "zona arancione"), sul presupposto che persino per le aree ad alta criticità (c.d. "zone rosse") è invece prevista la didattica in presenza nelle scuole elementari.

Inoltre, l'insufficienza di molte scuole e gli scarsi strumenti di alcuni studenti conduce, di fatto, a una interruzione delle attività didattiche e dei servizi all'utenza scolastica, con conseguente vanificazione del diritto all'istruzione.

Le predette circostanze rappresentano, secondo il T.A.R., una ragione d'urgenza per cui disporre la misura cautelare interinale.

Non della stessa opinione, invece, il T.A.R. Lecce che nello stesso giorno (06/11/2020) ha ritenuto prevalente il bisogno di contemperare il diritto allo studio col diritto alla salute, se del caso sacrificando il primo in forza della temporaneità delle misure adottate a livello regionale, nonché per la riducibilità delle stesse in conseguenza dell'andamento del quadro epidemiologico.

Attesa la "*parziale soddisfazione*" del diritto all'istruzione, comunque ottenuta mediante la didattica a distanza, e stante la necessità di contenere il rischio del diffondersi del virus, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte.

Nell'evidente contrasto di contenuti delle predette decisioni, la Giunta Regionale pugliese ha emesso una nuova delibera regionale, la n. 413 del 06/11/2020, adeguandosi alla impostazione dettata dal T.A.R. del Capoluogo e prescrivendo lo svolgimento dell'attività didattica in applicazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Nella richiamata ordinanza si precisa che, ove il collegamento online non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l'attivazione della didattica digitale integrata agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, anche in forma mista e per periodi di tempo coincidenti con quarantene o isolamenti fiduciarî, tenendo in ogni caso presente che ad essi non può essere imposta la didattica in presenza, con conseguente giustificazione delle assenze.

Pronuncia

N. 00680/2020 REG.PROV.CAU. N. 01236/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2020, proposto dal Codacons Puglia di Lecce, nonché da [OMISSIS], in proprio e quali esercenti la potestà sui minori [OMISSIS], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Luisa Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; **contro**

Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., non costituitasi in giudizio; **per l'annullamento** *previa sospensione dell'efficacia* e previa adozione delle idonee misure cautelari anche *inaudita altera parte*, dei seguenti atti: 1) l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia; 2) ove occorra la Nota n. 2547/sp del 29 ottobre 2020 inviata dal Presidente della Regione all'Ufficio Scolastico Regionale, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che sussistono i presupposti della misura urgente, atteso che:

1) l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia interferisce, in modo non coerente, con l'organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. "zona arancione") e che persino per le aree ad alta criticità (c.d. "zone rosse") prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari;

2) dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione;

3) come dedotto dai ricorrenti, vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l'esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all'utenza scolastica (per la tutela dei quali si può ritenere, in via di prima deliberazione, attivamente legittimato anche il ricorrente Codacons);

Ritenuto che il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD costituisce ragione di urgenza per la quale si deve disporre la misura cautelare interinale;

P.Q.M.

ACCOGLIE la domanda cautelare interinale e, per l'effetto, sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione del giudizio cautelare collegiale la camera di consiglio del 3 dicembre 2020. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento. Così deciso, il giorno 6 novembre 2020.

Il Presidente

Orazio Ciliberti

